

**TRIBUNALE di TRANI****167-2 / 2021 R.G.Es.Imm.****ORDINANZA****Il Giudice dell'esecuzione**

Letti ed esaminati gli atti di causa, uditi i procuratori delle parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.3.2024;

premesse che

con ricorso depositato il 9.2.2024 _____ srl, debitrice esecutata, ha proposto opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c. e 617 c.p.c. lamentando l'illegittimità della procedura esecutiva per i seguenti motivi: 1. difetto di legittimazione del creditore procedente per mancata prova dell'avvenuta cessione del credito e per mancata iscrizione della mandataria _____ srl nell'elenco ex art. 106 TUB ; 2. illegittimità dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento a seguito della conferma di misure protettive, da parte del Tribunale di Roma, in data 16.10.2023 in favore della _____ srl; si è costituita la creditrice procedente contestando nel merito le avverse deduzioni ed opponendosi all'istanza di sospensiva, deducendo di aver fornito la prova dell'intervenuta cessione del credito azionato nonché dell'assenza di obbligo dell'iscrizione nell'elenco ex art. 106 TUB trattandosi di *sub servicer* di _____ srl, iscritta al n. 5580 dell'elenco TUB ;

si è altresì costituita _____ SRL la quale ha contestato il motivo di opposizione inerente la nullità degli atti esecutivi compiuti dopo il 16.10.2023 in virtù del principio di intangibilità dell'aggiudicazione intervenuta in data 11.10.2024;

all'udienza del 12.3.2024 la società opponente ha dichiarato di rinunciare al motivo di opposizione inerente la nullità degli atti compiuti dopo il 16.10.2023, non essendo state le misure protettive prorogate dal Tribunale di Roma, ed insistendo negli altri motivi di ricorso. La _____ srl ha preso atto della rinuncia, chiedendo, però, la condanna alle spese dell'opponente;

considerato che

nei limiti della sommarietà della cognizione propria di questa fase cautelare, i motivi di opposizione non appaiono dotati di consistenza tale da giustificare la sospensione del procedimento;

quanto all'eccezione difetto di titolarità del credito dalla documentazione in atti risulta che il credito derivante dal contratto di mutuo del 7.7.2007 stipulato da _____ srl – dante causa della _____ srl, odierna debitrice- con _____ s.p.a. rientrava tra i crediti oggetto della cessione del 15.9.2022. Ciò si desume dal tenore letterale dell'avviso in Gazzetta Ufficiale il quale indica la tipologia di crediti oggetto di cessione ma, ancor più decisamente, della circostanza che parte opposta ha prodotto, in allegato all'istanza depositata il 4.1.2024, sia la dichiarazione della cedente da cui si evince inequivocabilmente che nell'operazione di scissione era stata ceduta precipuamente anche la posizione debitoria della _____ srl (all. sub 14 parte opposta) sia il titolo esecutivo (ovvero, il contratto di mutuo del 7.7.2007 con relativa iscrizione ipotecaria). Il possesso di tale documentazione da parte della cessionaria è un elemento decisivo ai fini della prova dell'intervenuta cessione del contratto e della conseguente titolarità del credito da parte della _____ spv 4 srl;

l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di _____ srl (mandataria di _____ spv 4 srl) per mancata iscrizione nell'elenco ex art. 106 Tub impone la breve disamina del quadro normativo di riferimento e della ratio sottesa alle norme invocate dall'opponente. L'art. 2 della L. n. 390/1990, dispone che: -a) i titoli emessi dalle c.d. SPV (società appositamente costituite aventi a oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti ex art. 3 della legge citata) *“sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”* (comma 1); b) *“La società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa dalla società cessionaria, redige il prospetto informativo”* (comma 2); c) *“Nel caso in cui i titoli oggetto di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: (...) c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”* (comma 3); d) *“i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”* (comma 6); e) *“i soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo”* (comma 6-bis). In altri termini, il legislatore ha ritenuto che i soggetti incaricati delle attività di gestione e riscossione dei crediti cartolarizzati, emessi dalla società veicolo, siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. La ratio sottesa alle disposizioni

sopra richiamate è quella di tutelare gli investitori (in senso lato), ossia i risparmiatori che intendono investire nei titoli frutto della cartolarizzazione, atteso che, dopo la cessione del credito, la c.d. SPV provvede all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti dal cedente e successivamente al recupero dei crediti acquistati e al rimborso dei titoli emessi. La società veicolo, quindi, emette titoli negoziabili, trasformando, in tal modo, il credito cartolarizzato in titolo finanziario che viene posto sul mercato, divenendo oggetto di investimento. L'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB delle società che svolgono l'attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento costituisce una garanzia del sistema a tutela anche della concorrenza, affidabilità e stabilità di chi opera sul mercato, in contatto diretto con il pubblico, e delle esigenze di prevenzione di fenomeni di riciclaggio. Se tale è la *ratio* della normativa invocata, deve ritenersi che la stessa nulla a che fare con lo svolgimento del processo esecutivo. L'attività di "*riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento*", unitariamente richiamata dalla lettera c) del terzo comma dell'art. 2 L. n. 390/1990 – attività riservata ai soggetti iscritti all'elenco ex art. 106 tub- è ben diversa dal recupero coattivo e forzoso che connota l'esercizio dell'azione esecutiva, in quanto la mandataria si limita ad esercitare l'azione giudiziaria senza lo svolgimento di tutte quelle attività, di natura bancaria e/o finanziaria, che implicano continui contatti con il pubblico di soggetti ceduti e di investitori. La natura squisitamente processuale e non sostanziale dell'attività svolta *in executivis* induce, pertanto, a ritenere che questa si ponga al di fuori del campo applicativo della normativa sulla cartolarizzazione, quanto alla necessaria sussistenza della previa iscrizione del soggetto agente nell'Albo ex art. 106 TUB;

osservato che

all'udienza del 12.3.2024 l'opponente ha dichiarato di rinunciare al motivo di opposizione inerente la nullità degli atti esecutivi compiuti dopo il 16.10.2023. La rinuncia in questione è da intendersi, data la chiarezza del tenore e la latitudine della sua formulazione, quale rinuncia alla domanda che, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (cfr. Cass., 33761/2019);

la rinuncia all'azione determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite;

ritenuto che

le spese della presente fase di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate, nei rapporti fra l'opponente e la creditrice principale, in dispositivo secondo i parametri

valoriali minimi dettati dalla tabella n. 10 del d.m. 147/2022, scaglione valoriale da 260.000 a 520.000 con gli incrementi disposti dall'art. 6 D.M. cit., in ragione dell'importo precettato (€ 1.228.099,54) con esclusione della fase istruttoria/trattazione e decisionale;

nei rapporti fra l'opponente e l'aggiudicataria srl le spese della presente fase devono essere poste a carico del rinunciante, da liquidarsi secondo i parametri minimi dettati dalla tabella n. 10 del D.M. n. 147/2022 scaglione valoriale da 260.000 a 520.000 con incremento del 30% della somma in virtù dell'art. 6 D.M. cit., in ragione del valore di aggiudicazione (€ 700.000,00) con esclusione della fase istruttoria e decisionale;

P.Q.M.

- a. rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;
- b. fissa termine perentorio di tre mesi per l'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire legislativamente previsti;
- c. condanna srl alla rifusione, in favore della creditrice procedente, delle spese processuali di questa fase, liquidate in complessivi € 4.400,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
- d. condanna srl alla rifusione in favore di srl delle spese della presente fase di giudizio liquidate in € 3.100,00 oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;

Trani, 15/03/2024

Il Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra